



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER IL MERCATO
AGRICOLO DEL COMUNE DI
PORTOGRUARO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2014

**Regolamento per lo svolgimento del
Mercato Agricolo di Portogruaro
riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli**
(Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione
dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

ARTICOLO 1
Il mercato

Il Mercato Agricolo di Portogruaro, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli viene istituito in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché della L.R. 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, nonché all'educazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, nell'ottica della promozione di modelli di sviluppo sostenibile.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

ARTICOLO 2
Finalità del regolamento

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- a) Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
- b) Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

ARTICOLO 3
Caratteristiche, tipologia di mercato, giornate, orari, posteggi

1) Tipologia di mercato

Il mercato agricolo di PORTOGRUARO è di tipologia settimanale, è specializzato nella vendita di prodotti agricoli di origine stagionale.

2) Giornate e orari di svolgimento

Il mercato agricolo ha luogo nella giornata di MERCOLEDI' di ogni settimana, qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà.

Orari di esercizio:

Accesso all'area mercatale:	dalle ore 07.00
Inizio attività di vendita:	alle ore 08.00
Cessazione dell'attività di vendita:	alle ore 13.00
Sgombero area mercatale:	entro le ore 14.00

E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio prima delle ore 13.00 solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.

3) Localizzazione e individuazione dei posteggi

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente regolamento.

La localizzazione del mercato è: BORGIO SAN GIOVANNI.

Qualora se ne ravvisasse la necessità si prevede l'eventuale estensione su PIAZZA S. TOMMASO DEI BATTUTI con modalità da definirsi.

L'area complessiva dedicata al mercato agricolo di Borgo S. Giovanni è pari a mq 165,00 ed è suddivisa nelle sottoindicato e come riportato nella planimetria (allegato sub 1):

- AREA A di superficie totale mq. 60;
- AREA B di superficie totale mq. 24;
- AREA C di superficie totale mq. 36;
- AREA D di superficie totale mq. 36;
- AREA E di superficie totale mq. 9;

Al fine di esaudire il maggior numero di richieste la precisa quantificazione dei posteggi, soggetta a valutazioni di ordine tecnico, sarà effettuata con appositi atti dei Dirigenti dell'Area Tecnica e del Corpo di Polizia Locale Portogruarese.

Uno dei posteggi dovrà essere riservato a soggetti individuati dal Comune e collegati al mercato agricolo; in caso di mancato utilizzo, il posteggio in argomento potrà essere usufruito da altri imprenditori agricoli.

ARTICOLO 4

Gestione

La gestione del mercato è affidata al Comune con il coordinamento a titolo consultivo delle associazioni professionali dei produttori più rappresentative a livello provinciale (COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI).

Il Comune dovrà in ogni caso assicurare la partecipazione al mercato ai produttori di tutte le associazioni con proprie strutture, insegne marchi e simboli sociali.

ARTICOLO 5

Soggetti ammessi alla vendita e rilascio delle concessioni

1. Sono ammessi alla vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, ed i coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori agricoli, che vendono esclusivamente prodotti agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall'esercizio dell'attività agricola da parte di imprese agricole con sede nel territorio della provincia di Venezia, Treviso, Padova, Pordenone e Udine. Tali soggetti possono porre alla vendita solo i prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, rispettando la naturale stagionalità degli stessi.
2. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1 comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
L'impresa agricola deve avere sede aziendale e terreni nell'ambito territoriale della Provincia di Venezia, Treviso, Padova, Pordenone e Udine.
Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza nell'ordine, a favore delle aziende:
 - a) Aver già aderito al mercato sperimentale;
 - b) Nella scelta merceologica, compresa l'eventuale certificazione, sarà data priorità all'impresa agricola che offre prodotti che non siano presenti nel mercato stesso;
 - c) Vicinanza della sede aziendale rispetto al Comune di Portogruaro con preferenza per le aziende site in provincia di Venezia;
 - d) A parità di condizioni, la priorità di presentazione della domanda al protocollo comunale.
3. Ogni imprenditore agricolo per partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs 228/2001 contestualmente alla richiesta di assegnazione del posteggio nel mercato agricolo.
4. Il Comune rilascia le concessioni di suolo pubblico riferite all'esercizio del mercato oggetto del presente regolamento.
Le concessioni sono rilasciate, oltre che ai singoli produttori, anche alle Associazioni di categoria che possono chiederne il rilascio in rappresentanza dei singoli loro associati, con possibilità di alternare gli operatori in ragione della stagionalità o di altre esigenze.

ARTICOLO 6

Prodotti in vendita

1. I prodotti agricoli freschi provenienti dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi.
2. I prodotti agroalimentari posti in vendita, freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire interamente dalla propria azienda agricola ammessa al mercato o dall'azienda di soci imprenditori agricoli aventi sede e terreni nelle Province di Venezia, Treviso, Padova, Pordenone e Udine .
 - b) Per quanto riguarda i prodotti trasformati il riferimento all'esclusiva produzione aziendale è riservato al/agli ingrediente/i principale/i.

3. I prodotti per la cura della persona devono essere interamente realizzati con sostanze vegetali provenienti dalla stessa azienda agricola.
4. I prodotti agricoli devono essere conformi alla disciplina in materia di Igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato Agricolo è soggetta alle limitazioni – diversificate – secondo le strutture utilizzate.
5. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.
6. In caso di vendita promiscua, al fine di valorizzare i prodotti con qualità certificata, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

ARTICOLO 7

Vendita ed altre attività consentite

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - a) la degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
 - b) le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
2. Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli ammessi al mercato.

ARTICOLO 8

Modalità di accesso, vendita e sistemazione delle attrezzature

1. I banchi e le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio assegnato ed appositamente indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento (allegato sub 1)
2. I veicoli degli assegnatari dei posteggi su Borgo S. Giovanni possono transitare per le sole operazioni di carico/scarico.
3. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando gazebo delle dimensioni corrispondenti alle dimensioni dei posteggi individuati con banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati. I gazebo impiegati dovranno essere di colore unico, scelto dal produttore fra i seguenti: bianco, verde, giallo.
4. Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci devono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato.
5. Alle attività che necessitano di spazi maggiori e/o hanno esigenze che non trovano soluzione nelle aree di Borgo S. Giovanni, potrà essere riservata un'area da individuare in Piazza S. Tommaso dei Battuti, nella zona adiacente a via Spiga, strada di collegamento tra Borgo S. Giovanni e la stessa Piazza.
6. I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati, nei limiti e con le prescrizioni previste dai provvedimenti comunali riferiti alle zone interessate dal mercato, in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché

- igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita e fermo restando l'uso delle cautele tese ad evitare danni alla pavimentazione;
- b) avere banchi di esposizione costruiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
- c) la disposizione di cui al punto precedente non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo;
- d) gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando materiali facilmente riciclabili. Gli imprenditori che pongono in vendita prodotti freschi, dovranno privilegiare nel rapporto con la clientela, l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o riciclabile;
- e) le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate dal suolo-minimo m. 2,20 e massimo m. 5,00 in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non devono costituire pericolo o molestia, nè precludere la visuale di altri banchi e di eventuali negozi adiacenti;
- f) sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di vendita di cui al presente regolamento devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia e con l'osservanza di quanto indicato dall'Azienda titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria;
- g) le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa e osservando la normativa di vendita a peso netto;
- h) i prodotti esposti per la vendita, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre nel Mercato Agricolo i prezzi devono essere indicati per unità di misura previste dalle norme a tutela del consumatore;
- i) l'imprenditore agricolo partecipante al mercato agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.
7. E' vietato agli operatori:
- occupare uno spazio più esteso di quello concesso;
 - usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
 - disturbare il pubblico con grida, schiamazzi o con insistenti offerte di merci.

ARTICOLO 9

Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina del commercio.
2. I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo di effettuare le verifiche anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.
3. La violazione di una o più disposizioni al presente regolamento ripetuta per più di due volte nell'arco di due anni (24 mesi) o l'assenza dal mercato non giustificata (si intendono giustificate le assenze per malattia certificata o per gravi impedimenti certificabili valutati dal Comune) per più di n. 3 volte consecutive comportano l'esclusione dell'operatore dal mercato stesso.

4. La perdita dei requisiti e delle condizioni che legittimano l'attività e in generale operare in contrasto con le disposizioni di legge e/o del presente regolamento comporterà l'esclusione dal mercato di cui al presente regolamento.
5. Il Comune, tramite gli uffici preposti provvederà alla verifica delle presenze settimanali degli operatori.

ARTICOLO 10

Tributi per l'occupazione del posteggio

L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e alla TARI giornaliera ovvero, in caso di modifiche normative, ai nuovi tributi che saranno introdotti, nelle misure e nei termini stabiliti dalle rispettive norme di legge e regolamentari.

ARTICOLO 11

Sanzioni

1. Come previsto dall'art. 3 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali* ai trasgressori del presente Regolamento, fatta salva la configurazione di un diverso e più grave illecito, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.
2. Ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*, all'atto della contestazione o della formale notificazione diretta della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore, senza ulteriori spese, della somma di €50,00. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
3. Ove la violazione abbia comportato la modifica dello stato dei luoghi consegue sempre ed automaticamente l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*. In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi comma 4° del citato art. 11.

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure per la presentazione, l'esame ed il rilascio delle concessioni saranno definite e concluse dai competenti uffici dell'Area Tecnica e del Corpo di Polizia Locale Portogruarese entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai provvedimenti conseguenti ad esso collegati si rinvia, per quanto applicabile, a quanto previsto dal Regolamento comunale dell'uso del suolo pubblico approvato con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 20.03.2006, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5.5.2008.

